



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. 345

N. 1031/05 Reg. Gen.

N. 3849 Cronol.

N. 320 Rep.

Redatta scheda ISTAT

Il Tribunale di Brindisi - Sezione Fallimentare - riunito in Camera di  
Consiglio con l'intervento dei Magistrati:

13 APR 2006

- 1) dr. Vincenzo Fedele Presidente
- 2) dr. Francesco Giliberti Giudice
- 3) dr. Roberto Michele Palmieri Giudice - rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1031 del R.G. 2005,

TRA

[redacted]  
rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted];

- attore -

CONTRO

[redacted]  
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli  
avv.ti L. Cattaneo, I. Fantoni e R. Mazzara;

- convenuta -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] ha  
convenuto in giudizio [redacted] esponendo che: su  
espreso invito di un funzionario della banca convenuta, in data  
23.5.2001 egli si era recato presso la filiale di Fasano di detta banca, e

oppo: [redacted]

dietro consiglio del professionista aveva acquistato *bond* argentini per un valore nominale di € 50.319,36; in conseguenza della grave crisi finanziaria verificatasi in Argentina a partire dalla fine del 2001, tali titoli avevano subito un forte deprezzamento, con pressoché azzeramento del loro valore nominale (c.d. *default*); il contratto doveva reputarsi nullo, o comunque annullabile, per le ragioni esposte in atti. Ha chiesto pertanto dichiararsi la nullità o annullamento del contratto in esame, con contestuale condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme da lui versate, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali. In subordine, ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto della mala fede della banca, tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei suoi procuratori anticipatari.

Costituitasi in giudizio, [REDACTED] (quale risultante a seguito di incorporazione [REDACTED]) ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

A seguito di istanza ex art. 12 d. lgs. n. 5/03, il giudice relatore ha fissato udienza collegiale di discussione della causa per il 17.1.2006. Di seguito, previa conferma del decreto g.r. ha avuto luogo l'ammessa attività istruttoria.

All'udienza del 4.4.2006 le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa, e il Tribunale - ai sensi dell'art. 15 5° co. d. lgs. n. 5/03 - ha riservato il successivo deposito della sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

La domanda è infondata, e deve pertanto essere rigettata.

Eccepisce anzitutto l'attore la nullità del contratto di causa, per violazione degli obblighi di informazione sul prodotto acquistato. In particolare, si duole l'attore della mancata predisposizione e pubblicizzazione, da parte della banca, del prospetto informativo relativo ai prodotti finanziari in esame.

L'assunto è infondato.

È bensì vero che gli artt. 21 e ss. TUF impongono all'istituto di credito specifici obblighi di informazione circa le caratteristiche fondamentali del prodotto. Precisamente, grava sul proponente l'investimento uno specifico obbligo (art. 21 lett. a TUF) di diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del cliente, obbligo che impone in particolare all'operatore finanziario un'azione tesa alla garanzia della massima informazione (art. 21 lett. b TUF) nei confronti del risparmiatore.

Senonché, nel caso in esame, reputa il Collegio che l'istituto di credito convenuto ha correttamente adempiuto gli obblighi informativi su di esso gravanti ex art. 21 e ss. TUF.

Invero, premette il Collegio che i prodotti acquistati dall'attore si sostanziano in *bond* argentini al tasso di interesse del 10,375%. Ciò chiarito, rileva il Collegio che la banca non era tenuta, nel caso di specie, alla redazione di alcun prospetto informativo. Ciò in quanto il prospetto – da depositarsi preventivamente presso la CONSOB, nei termini previsti dal relativo regolamento – postula una operazione di sollecitazione del pubblico risparmio da parte della banca proponente



l'investimento. Sollecitazione che, nel caso di specie, non risulta sia stata effettuata, avendo la banca preventivamente acquistato tali titoli, vendendoli in un successivo momento all'attore.

Per tali ragioni, si esula, nella specie, da alcuna ipotesi di pubblica sollecitazione al risparmio, trattandosi di titoli venduti al cliente in contropartita diretta. Conseguentemente, la banca non aveva un obbligo informativo del tipo di quello testé indicato, non ricorrendone i presupposti di legge. La qual cosa è altresì confermata dalla circostanza che, innovando rispetto al passato, il legislatore ha recentemente previsto (art. 11 l. 28.12.2005, n. 262, c.d. legge sul risparmio) che *"... nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali"*, salvo prevedere la non applicabilità di tale disciplina *"... se l'intermediario consegna un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richieste di questi ultimi"*.

Tale innovazione costituisce ulteriore conferma del fatto che, prima di essa, non sussisteva obbligo di pubblicazione di prospetto informativo per operazioni finanziarie da compiersi in contropartita diretta. E poiché il contratto in esame è stato stipulato in epoca di previgenza della



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a final flourish.

precedente normativa, è evidente che nessuna censura può, *in parte qua*, essere mossa alla banca convenuta.

Chiarito tale aspetto, su di esso si innesta l'ulteriore questione - espressamente sollevata dall'attore - attinente all'informazione sulla pregressa redditività dei titoli, e sul soggetto emittente gli stessi. E sul punto, osserva il Collegio che, trattandosi di prodotti obbligazionari di prima emissione, e pertanto di prodotti che mai in precedenza erano stati collocati sul mercato dei valori mobiliari, la banca non avrebbe giammai potuto fornire all'investitore alcuna particolare informazione circa la redditività degli stessi, se non le informazioni generali concernenti la natura, le caratteristiche ed i rischi connessi all'operazione. La qual cosa è stata fatta dalla banca con il contratto di negoziazione in strumenti finanziari e il sottostante contratto di deposito dei titoli.

Inoltre, essendo l'emittente dei titoli uno Stato sovrano (l'Argentina), la banca non avrebbe potuto fornire all'investitore alcuna informazione particolare circa la natura giuridica della società emittente i titoli, il suo volume di affari, il suo capitale sociale, se esso fosse o meno interamente versato, ecc, tali informazioni riconnettendosi unicamente alla sussistenza di una società di emissione dei titoli, ma giammai ad uno Stato indipendente e sovrano.

Né, d'altro canto, è ipotizzabile un'informazione concernente lo Stato autore dell'emissione obbligazionaria, ulteriore rispetto a quella derivante dalla circostanza, nota, che trattasi di Paese dell'America

LE DI  
TRIBUNALI

Latina, e pertanto di Paese in via di sviluppo, con tutti i rischi che tale notoria situazione comporta per l'investitore.

Alla luce di tali dati, reputa pertanto il Collegio che gli obblighi informativi che la banca è tenuta a fornire nel caso di specie attengono non già - a differenza di quanto accade con riferimento ad una qualsivoglia società - alla natura e caratteristiche del proponente l'investimento, sibbene alla compiuta valutazione del profilo di rischio dell'investimento stesso.


E sotto questo profilo, osserva il Collegio che è bensì vero che l'art. 28 1° co. Reg. Consob n. 11522/98 prevede che i soggetti abilitati sono tenuti, prima della stipula del contratto, *"a chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore"*. Trattasi, a tutta evidenza, di obblighi specifici e definiti, il cui pronto adempimento è tanto più rilevante sol che si consideri che gli intermediari finanziari (art. 28 2° co. Reg. Consob cit.) *"... non possono effettuare o consigliare operazioni ... se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*.

Senonché, osserva il Collegio che, nella specie, la banca convenuta ha correttamente adempiuto tale obbligo. Invero, risulta in atti la scheda di



individuazione del profilo di rischio del cliente, ove si legge, tra l'altro, che il [REDACTED] a) ha un obiettivo di investimento di tipo speculativo; b) ha una propensione al rischio alta; c) conosce la differenza tra titoli azionari e titoli obbligazionari; d) è a conoscenza "che ci potrebbero essere delle perdite (o dei guadagni) sul capitale investito se il titolo obbligazionario viene venduto prima della scadenza"; e) è a conoscenza che il capitale investito in titoli azionari subisce maggiori variazioni rispetto all'investimento obbligazionario in considerazione dell'andamento delle quotazioni di borsa.

Alla luce di tali dati, liberamente forniti dall'attore, il quale ha sottoscritto la scheda di rischio, è evidente che anche tale profilo informativo deve ritenersi correttamente adempiuto da parte della banca convenuta. A ciò aggiungasi che l'attore non è affatto un risparmiatore occasionale, ma un investitore con pregresse e frequenti operazioni di acquisto di prodotti finanziari. La qual cosa emerge dalla documentazione in atti, ove si legge che il [REDACTED] ha acquistato, in differenti contesti temporali, titoli di varia natura, tra cui titoli Volkswagen, Deutsche Telecom, France Telecom, Alitalia, Edison, Aeroporti di Roma. È evidente, allora, che tale situazione consente di ritenere soddisfatto anche l'ulteriore principio di adeguatezza dell'investimento (art. 29 Reg. Consob cit.), tali dovendosi ritenere gli investimenti proposti ad un investitore estremamente attivo e dinamico, quale appunto - alla luce della documentazione in atti - l'attore va considerato.



Va poi esclusa violazione della normativa sul conflitto di interessi (art. 27 Reg. Consob cit.), essendo rimasta indimostata la sussistenza, da parte della banca, di operazioni in conflitto di interesse con quella oggetto del contratto di causa.

Ancora, va esclusa la sussistenza di vizi del consenso, gli stessi non essendo stati in alcun modo provati dall'attore, rimanendo pertanto al rango di mera affermazione di principio.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda principale dell'attore è infondata.

Ne consegue il suo rigetto, con ulteriore rigetto, per ovvie ragioni di assorbimento, anche della ulteriore e subordinata domanda risarcitoria da lui formulata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi - Sezione Fallimentare - pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] con atto di citazione ritualmente notificato a [REDACTED], nel contraddittorio delle parti costituite così provvede:

- 1) rigetta la domanda principale dell'attore;
- 2) rigetta l'ulteriore sua domanda risarcitoria;
- 3) condanna l'attore al rimborso delle spese di lite sostenute dalla banca convenuta, che si liquidano in complessivi € 3.000, di cui € 1.000 per diritti ed € 2.000 per onorari, oltre spese generali,



CAP e IVA come per legge.

Brindisi, 11.4.2006

Il Giudice est.

(Roberto Michele Palmieri)

*Roberto M. Palmieri*

Il Presidente

(dr. Vincenzo Fedele)

*V. Fedele*

~~IL CANCELLIERE  
GIUDIZIARIO~~

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Brindisi, il 13 APR 2006



IL CANCELLIERE CI  
GIUDIZIARIO (Giovanni)

